



STATUTO ASSOCIAZIONE AUDIOCOOP

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **AUDIOCOOP APS** (d'ora in avanti l'**Associazione**).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Faenza. L'Associazione potrà istituire con delibera del comitato direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

- 1.2. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Art. 2 Oggetto e attività

- 2.1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
- 2.2. In particolare, l'Associazione si prefigge di coordinare, tutelare e sviluppare, attraverso le più diverse attività promozionali, il lavoro del mondo delle etichette discografiche indipendenti in Italia e dei lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo; far conoscere la realtà delle etichette indipendenti in Italia alle istituzioni e agli organismi che operano nel settore musicale per la loro valenza dal punto di vista occupazionale, culturale, artistico e aggregativi e fungere da punto di raccolta e raccordo per gli associati.
- 2.3. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via principale l'attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con riferimento all'art. 5 lett. d), f), g), i), j), k) v) e w) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, occupandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di promuovere gli associati attraverso l'organizzazione di iniziative pubbliche di tipo culturale e musicale e attraverso la partecipazione dell'associazione a fiere e manifestazioni nazionali e internazionali legate al settore musicale, nonché di iniziative di educazione e formazione professionale, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di formazione universitaria e post- universitaria, di promozione della cultura, di organizzazione e gestione di attività culturali, incluse anche editoriali, di radiodiffusione sonora a carattere comunitario,

promozione della cultura della legalità, della pace, della tutela dei diritti umani, civili e sociali, delle pari opportunità, dei diritti dei consumatori e degli utenti e attività di interesse generale.

2.4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Comitato Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 Proventi e patrimonio

3.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi da privati;
- entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- 3.2. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla restituzione delle quote associative o di altri contributi versati.
- 3.3. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3.4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì associati le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

5.1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

5.2. L'ammissione dell'Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate per iscritto ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5.3. L'interessato la cui domanda sia respinta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5.4. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

5.5. La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione, decesso o estinzione dell'Associato.

5.6. Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione con un preavviso non inferiore a 4 (quattro) mesi e non superiore a 6 (sei) prima dello scadere dell'anno in corso ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Se il recesso è comunicato oltre tale termine, l'Associato è tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno successivo e il recesso avrà efficacia alla scadenza di detto anno.

5.7. L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- d) per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione il socio ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Direttivo.

5.8. La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né al rimborso dei contributi associativi versati. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

6.1. Gli Associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.2. Gli Associati hanno diritto, sin dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci:

- 6.2.1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 6.2.2. a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Per i soci persone giuridiche, il diritto di votare in Assemblea è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- 6.2.3. ad accedere alle cariche associative. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione. Per i soci persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- 6.2.4. Ad esaminare i libri sociali (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) l'organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi in cui vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)
- f) l'organo di revisione legale dei conti (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi in cui vengano superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017)

- 7.2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 L'Assemblea degli Associati

- 8.1. L'Assemblea è organismo d'indirizzo dell'Associazione, è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria.
- 8.2. Ogni Associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ciascuno non può ricevere più di una delega.
- 8.3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- a) approva il bilancio di esercizio;
 - b) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - c) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - d) nomina i componenti del Comitato Direttivo previa determinazione del numero dei componenti;
 - e) elegge l'Organo di Controllo, nomina la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
 - h) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti
 - i) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - j) delibera l'esclusione degli Associati;
 - k) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- 8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Vice Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli Associati ne facciano richiesta.
- 8.5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nonché su eventuali fusioni, scissioni e trasformazioni.
- 8.6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
- 8.7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

- 8.8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
- 8.9. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati.
- 8.10. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'APS, la devoluzione del patrimonio e ogni altra modifica statutaria, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 9 Il Comitato Direttivo

- 9.1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 nominati dall'Assemblea fra gli Associati medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni. Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 9.2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Comitato decadano dall'incarico, l'assemblea deve eleggere i membri sostitutivi del comitato direttivo.
- 9.3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e una Segreteria. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, il quale, in tali circostanze è investito di tutte le cariche del Presidente, e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 9.4. Al Comitato Direttivo spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) nominare il VicePresidente e la Segreteria;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 9.5. Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà più uno del numero dei componenti ne faccia richiesta assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal membro più anziano.

- 9.6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o via mail almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
- 9.7.1 verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato all'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

- 10.1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere il Comitato stesso nonché l'Assemblea degli associati. Il Presidente rimane in carica per la stessa durata prevista per il Comitato direttivo ed è rieleggibile.
- 10.2. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Comitato direttivo nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Statuto.
- 10.3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 10.4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, assume i poteri del Comitato, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 10.5. Il Presidente può nominare procuratori, tanto tra gli Associati quanto tra soggetti terzi, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Art. 11 Requisiti per il conferimento di cariche di amministrazione

- 11.1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro del Comitato direttivo sono conferite ad Associati che abbiano i requisiti di cui all'art. 1, co. 1, lett. h), n. 8 del D.P.C.M. del 19 dicembre 2012.
- 11.2. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.
- 11.3. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Comitato Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Comitato Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 12 Organo di sorveglianza (ove eletto dall'assemblea)

- 12.1. L'assemblea può prevedere l'elezione e la nomina di un organo di sorveglianza.
- 12.2. L'organo di sorveglianza vigila sull'attività dell'Associazione, sul suo corretto funzionamento e sull'osservanza della legge e dello Statuto. L'organo assicura il controllo e il monitoraggio costanti delle funzioni e delle attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.
- 12.3. L'organo di sorveglianza è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti da parte dell'assemblea generale e riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale almeno una volta all'anno.
- 12.4. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse.

Art. 13 Organo di controllo e revisione legale dei conti (ove sussistano i requisiti di obbligatorietà previsti dalla legge)

- 13.1. Qualora sussistano i requisiti di obbligatorietà indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 13.2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

13.4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

13.6. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile ex art. 30, comma 6 del d.lgs. 117/2017, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 Esercizio sociale e bilancio

- 14.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 14.2. Il Comitato Direttivo redige il bilancio d'esercizio a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, secondo i modelli ministeriali di cui al DM 39/2020.
- 14.3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea ordinaria per l'approvazione.
- 14.4. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore dal Comitato direttivo che provvederà a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
- 14.5. L'Associazione tiene i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del libro V - titolo II - capo III - sezione III - paragrafo 2 del Codice Civile e del d.lgs. 117/2017 e i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

- 15.1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio sociale osservando, per quanto compatibili, le norme sulla liquidazione delle società di capitali.
- 15.2. L'eventuale saldo di liquidazione è devoluto ai fini individuati dall'assemblea in occasione della nomina dei liquidatori.
- 15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Foro delle controversie

- 16.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

associativi, tra l'Associazione e gli Associati nonché tra gli Associati, è di competenza del Tribunale di Ravenna.

Art. 17 Rinvio

17.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il Segretario

Marco Mori

Marco Mori

Il Presidente

Giordano Sangiorgi

Giordano Sangiorgi

